

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1989

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'ini-

ziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 5 e *passim*

ANDREINI (PCI) 4, 7, 9 e *passim*

BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 2

BOSCO (DC), relatore alla Commissione 2, 4, 5 e *passim*

CECCATELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 5, 8, 9 e *passim*

CUTRERA (PSI) 4, 8, 12 e *passim*

FABRIS (DC) 12

FERRARI, sottosegretario di Stato per i lavori

pubblici 2, 3

TORNATI (PCI) 8, 10, 13 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente**» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«**Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo**» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«**Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico**» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori; «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico», d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori.

Riprendiamo il seguito della discussione congiunta, rinviato l'8 marzo scorso.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, purtroppo non posso trattenermi in Commissione perchè devo recarmi alla Camera dei deputati dove è in corso d'esame il provvedimento sull'obbligo delle cinture di sicurezza. Quindi chiedo di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della dichiarazione del Governo. Peraltro dobbiamo sottolineare che, essendo la seduta in sede redigente, non può svolgersi senza la presenza del Governo. Do atto al sottosegretario Ferrari della sua assiduità ai nostri lavori, però desidero ricordare che il provvedimento in discussione è di eccezionale importanza per il paese e questa assenza provocherà un ritardo della sua approvazione. Non sta certamente a noi fare dei paragoni fra il provvedimento sull'obbligo delle cinture di sicurezza e quello sulla difesa del suolo, comunque entrambi sono all'attenzione dell'opinione pubblica.

Per il ritardo dell'approvazione di questo disegno di legge la Commissione non intende farsi carico.

BOATO. Mi associo alle dichiarazioni del Presidente.

BOSCO, *relatore alla commissione*. Vorrei quasi dimettermi da relatore, perchè una situazione di questo genere è inaccettabile. Il Ministero ha a disposizione un Ministro e due Sottosegretari, non capisco come non si possano organizzare nella maniera dovuta i lavori.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'organizzazione dei lavori noi la subiamo, perchè Camera e Senato organizzano i propri lavori a seconda delle loro esigenze, ma non si tiene conto degli impegni che possiamo avere noi del Ministero. Cerco di fare del mio meglio per adeguarmi ai lavori dei singoli rami del Parlamento, più di questo non posso fare. Nello stesso tempo ritengo giusti i vostri rilievi.

PRESIDENTE. Mi è stato comunicato in questo momento dall'ufficio di segreteria che sta per giungere il sottosegretario di Stato per l'ambiente Ceccatelli.

Quindi sospendo brevemente la seduta in attesa del suo arrivo.

I lavori vengono sospesi alle ore 9,55 e sono ripresi alle ore 10,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(Bacini di rilievo nazionale)

1. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

2. All'Adige, al Po, all'Arno, al Tevere e al Volturno si applicano le disposizioni della presente legge, in attesa di discipline speciali che, tenuto conto dei caratteri peculiari di ciascuno, assicurino la tutela dei suoli anche a fini ambientali, il risanamento delle acque, la fruizione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico-sociale, in un quadro che garantisca il migliore coordinamento dell'azione dello

Stato e delle regioni, il rispetto delle autonomie regionali e le esigenze di gestione unitaria.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Cutrera, è volto a sopprimere, al comma 1, le parole da: «Nei bacini di rilievo nazionale» sino a: «disposizioni di legge».

Il secondo emendamento, il 14.2, presentato dal senatore Cutrera, è inteso a sopprimere il comma 2.

Il terzo emendamento, il 14.3, presentato dal relatore, è volto a sostituire il comma 2 del testo della Camera con il seguente:

2. Relativamente ai bacini dell'Adige, del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno, atteso il loro peculiare carattere, il Ministro dell'ambiente propone le integrazioni al piano di bacino necessarie per assicurare, in attuazione delle disposizioni di legge, il risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale. In funzione della prevista riforma della legislazione sull'inquinamento delle acque, per la definizione delle predette integrazioni al piano di bacino, ed in particolare per l'esame delle questioni relative alle strutture amministrative, ai profili organizzativi, agli aspetti finanziari, nonché agli studi ed ai rilevamenti necessari, sono indette apposite sessioni di lavoro del comitato istituzionale presiedute dal Ministro dell'ambiente.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 14, invito il senatore Cutrera a ritirare l'emendamento 14.1.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2, volto alla soppressione del secondo comma dell'articolo 14.

Infine, ritiro l'emendamento 14.2.

CUTRERA. Accetto l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 14.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.2, soppressivo del comma 2, non avendo disciplinato la regolamentazione dei bacini del Volturno all'interno dell'articolo 13, non vi è più ragione di coordinarla con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14, anche perchè le materie concernenti la tutela del suolo e la fruizione del patrimonio idrico sono sostanzialmente recuperate all'interno della nuova normativa varata dalla nostra Commissione.

Non mi sembra del resto opportuno alimentare l'attesa di future discipline speciali soprattutto alla luce di quanto disposto all'articolo 13.

ANDREINI. Condivido le affermazioni del senatore Cutrera circa il comma 2 dell'articolo 14. Infatti, se si fa riferimento a future leggi speciali si corre il rischio di creare ancora una volta attese per una materia la cui regolamentazione viene rinviata.

Tuttavia, qualche problema potrebbe nascere, nel senso che esiste già una legge speciale per la difesa dell'Arno, approvata da questa stessa Commissione. Il Gruppo comunista ritiene inoltre che per quanto

riguarda il fiume Po sarebbe opportuna una regolamentazione specifica.

Non intendiamo fare nostro l'emendamento ritirato, ma questi problemi restano aperti, soprattutto, come dicevo prima, quello riguardante il bacino del Po. Vi è inoltre una questione di coerenza con la legge riguardante l'Arno.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Cutrera che prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 14. Per quanto riguarda le problematiche tuttora aperte, sia quelle concernenti il Po che quelle riguardanti l'Arno, ritengo che esse siano tutte contemplate nell'ambito del provvedimento in esame.

Se si presenteranno nuove esigenze, il Parlamento le esaminerà al momento opportuno.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Il senatore Cutrera ha ritirato l'emendamento 14.1. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dallo stesso senatore, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 14, al quale si sono dichiarati favorevoli sia il relatore che il Governo.

È approvato.

In conseguenza della soppressione del comma 2 dell'articolo 14, ritengo opportuna la variazione della rubrica dell'articolo stesso con la seguente: «Competenze nei bacini di rilievo nazionale». Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Metto quindi ai voti l'articolo 14 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 14.

(Competenze nei bacini di rilievo nazionale)

1. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Bacini di rilievo interregionale)

1. Bacini di rilievo interregionale sono i seguenti:

- a) Reno;
- b) Tartaro-Canal Bianco;
- c) Lemene;
- d) Tronto;
- e) Trigno;
- f) Fortore;
- g) Bradano;
- h) Magra;
- i) Fiora;
- l) Sinni;
- m) Sele;
- n) Marecchia;
- o) Conca;
- p) Sangro;
- q) Saccione;
- r) Noce.

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano tali funzioni previa specifica intesa interregionale.

3. L'intesa interregionale deve definire:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai bacini di rilievo interregionale si applicano le disposizioni previste per i bacini di rilievo nazionale.

L'articolo 15 riguarda i bacini di rilievo interregionale. Ricordo che il Lao e l'Ofanto erano stati esclusi dall'elenco di bacini di rilievo nazionale al fine di inserirli in quello di bacini di rilievo interregionale. Faremo poi una votazione di carattere formale su questo punto.

Vi è poi la questione del fiume Lemene. A mio parere, tale fiume potrebbe rientrare nel bacino del Tagliamento, mentre non ritengo opportuno creare un bacino autonomo.

Ricordo, comunque, che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

«Al comma 1 sopprimere la lettera a)».

Al comma 1 l'elenco va integrato con:

- «s) Tagliamento
- t) Livenza
- u) Brenta - Bacchiglione
- v) Ofanto
- w) Liri - Garigliano
- y) Piave
- z) Lao».

15.2

CUTRERA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche».

15.3

PAGANI

«Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la gestione ed il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

15.4

Bosco

ANDREINI. Signor Presidente, quando abbiamo individuato i bacini dei fiumi nazionali intendevamo per bacino ciò che stabilisce la normativa. Ma non tutti i fiumi che vanno da una certa latitudine ad un'altra potrebbero esservi ricompresi. L'idea è nata in una prospettiva diversa.

PRESIDENTE. La volta scorsa avevamo integrato il concetto di bacino idrografico nelle zone di pianura con il concetto di unità idrografica, in quanto le opere di bonifica hanno fatto sì che il concetto di bacino fosse sostituito da quello di unità idrografica.

A mio parere il fiume Lemene, che è compreso tra il Tagliamento e il Piave, è caratteristico di questa situazione, trovandosi il suo bacino tutto in pianura.

Ora, il sovrapporre in questa zona un'autorità autonoma, a mio parere, sconvolgerebbe il concetto di unità idrografica che invece in pianura mi sembra particolarmente interessante. Non ho comunque specifiche conoscenze sul fiume Lemene, per cui mi rimetto alla

valutazione della Commissione. La mia è solo una proposta che segnalo alla vostra attenzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.1, lo ritiro, visto che il Reno non è stato considerato come facente parte del bacino del Po.

Ritiro anche l'emendamento 15.3.

CUTRERA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.2.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riformulo l'emendamento 15.4, nel senso di riferirlo soltanto al secondo periodo del comma 2, nonché al comma 3. Mi permetto di osservare che, pur non trattandosi di modifica sostanziale, il testo risultante dalla mia proposta è formalmente migliore rispetto a quello della Camera.

L'emendamento, pertanto, risulta essere il seguente:

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione la gestione ed il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è favorevole all'emendamento così come riformulato dal relatore.

CUTRERA. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta del relatore ma vorrei osservare che essa - come del resto la formulazione della Camera - dovrebbe essere letta in correlazione con quanto è disposto al successivo comma 4.

Al comma 4 si prevedono delle conseguenze per l'ipotesi che l'intesa di cui al comma 2 non venga raggiunta. Sono d'accordo con il relatore sul fatto che questa formulazione può creare rilevanti perplessità nell'interpretazione. Il termine «intesa» nel testo della Camera sembra comportare l'esistenza di un vincolo obbligatorio delle regioni, però non è definito come tale vincolo si realizzi, con quali procedure e su iniziativa di chi, al punto che se dopo un anno dall'entrata in vigore del provvedimento l'intesa non si consegue si applicano le disposizioni relative ai bacini di carattere nazionale.

TORNATI. Signor Presidente, avevamo già sollevato la questione discutendo un altro articolo. Si tratta di un equivoco molto grave perchè sembra quasi che l'inadempienza dell'accordo faccia scattare il passaggio alla categoria superiore. Ci potrebbe pertanto essere il rischio che non si applichi l'articolo 15 per consentire questo passaggio.

Quindi questo periodo va assolutamente soppresso. Si può introdurre un potere sostitutivo all'interno dell'articolo 15, ad esempio che il Governo si sostituisce temporaneamente al fine di realizzare le intese, dopodichè la classificazione rimarrebbe interregionale.

ANDREINI. Anch'io sono favorevole ad una soluzione di questo genere.

PRESIDENTE. Convengo con le questioni qui sollevate, però è forse opportuno seguire l'ordine.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 15.4 nella nuova formulazione di cui ha dato poc'anzi lettura il relatore.

È approvato.

Torniamo ora al comma 4 dell'articolo 15.

Si potrebbe configurare una integrazione in questo senso: «Ai bacini di rilievo interregionale si applicano le disposizioni previste per i bacini di rilievo nazionale fino al raggiungimento dell'intesa».

Per consentire la formulazione di un emendamento al comma 4 dell'articolo 15, sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11 e sono ripresi alle ore 11,15.

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler riferire sulle risultanze della discussione svoltasi e di riformulare l'emendamento.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda il comma 4, è stata avanzata l'osservazione che la soluzione di applicare ai bacini interregionali, che non abbiamo realizzato l'intesa prevista al comma 2, le stesse disposizioni stabilite per i bacini di rilievo nazionale sembra eccessiva, in quanto le regioni potrebbero addirittura non realizzare quell'intesa, pur di cedere la soluzione dei problemi di sistemazione idrogeologica interamente alla responsabilità dello Stato.

Poichè non sembra essere questa la posizione del legislatore - e credo che la nostra Commissione abbia al riguardo idee sufficientemente chiare - ci sembrerebbe più opportuno prevedere un intervento del Governo per la nomina del comitato istituzionale e del comitato tecnico, scaduto un anno dalla entrata in vigore della legge, il che consentirebbe il raggiungimento dell'intesa da parte delle regioni.

Resta comunque stabilito che per questi bacini la tipologia dell'intervento è riferita a quella dei bacini interregionali.

Pertanto, il relatore presenta un emendamento sostitutivo, al comma 4, delle parole «ai bacini di rilievo interregionale» fino al punto, con le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici nomina il comitato istituzionale di bacino e il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)».

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TORNATI. Signor Presidente, intervengo brevemente per una dichiarazione di voto.

Vorrei sottolineare l'esigenza di salvaguardare un momento interlocutorio con le regioni, come credo avvenga tutte le volte che si attuano i poteri sostitutivi.

Diamo per scontato, anche senza formulare alcun subemendamento, che sia questa l'interpretazione da dare all'emendamento 15.5: nel momento in cui scattano i poteri sostitutivi, deve esservi una fase interlocutoria per cui il Governo, sentite le regioni, sostituisce il comitato.

Fatta questa precisazione, annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. A mio avviso sarebbe opportuno inserire nell'elenco dei bacini interregionali i fiumi Lao ed Ofanto, per cui presento un emendamento in tal senso.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questa proposta del Presidente.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, inteso ad inserire il Lao e l'Ofanto tra i bacini interregionali.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal relatore, sostitutivo del comma 4 dell'articolo 15, di cui do lettura nella nuova formulazione:

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nomina il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

15.5

Bosco

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 il quale, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 15.

(Bacini di rilievo interregionale)

1. Bacini di rilievo interregionale sono:

- a) Reno;
- b) Tartaro-Canal Bianco;

- c) Lemene;
- d) Tronto;
- e) Trigno;
- f) Fortore;
- g) Bradano;
- h) Magra;
- i) Fiora;
- l) Sinni;
- m) Sele;
- n) Marecchia;
- o) Conca;
- p) Sangro;
- q) Saccione;
- r) Noce.
- s) Lao;
- t) Ofanto.

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nomina il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente

competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle istruttorie per la concessione delle grandi derivazioni deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Su tale articolo è stato presentato dal relatore un emendamento volto a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono preoccupato solo del problema della concessione delle grandi derivazioni che effettivamente mi sembrerebbe giusto, nella politica generale delle acque nel nostro paese, affidare allo Stato centrale.

Per tutta la parte relativa alle opere idriche, alle risorse idriche, ai poteri già delegati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, non vi è nessuna difficoltà. Difficoltà sorgono, invece, per il problema della concessione delle grandi derivazioni.

PRESIDENTE. Intervengo brevemente per dichiararmi completamente d'accordo con il relatore, osservando innanzi tutto che per quanto riguarda le opere idrauliche abbiamo lasciato il riferimento all'articolo 15.

Aggiungo che le grandi derivazioni sono strettamente correlate sia ai piani energetici nazionali sia ai piani ambientali e quindi riteniamo che tali decisioni non possano essere delegate alle regioni.

CUTRERA. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento in esame.

Faccio presente che il problema delle concessioni delle grandi derivazioni è di grande importanza e dovrebbe essere tenuto in particolare conto dalla nostra Commissione, anche perchè è prossima la scadenza relativa alla concessione di svariate grandi derivazioni e stanno per essere rinnovati i termini. Come è ovvio, ciò influisce sulle questioni più generali di utilizzo delle acque, quindi sono favorevole all'emendamento e richiamo l'attenzione della Commissione sul problema per i prossimi adempimenti ed interventi.

FABRIS. Mi è parso di capire che la preoccupazione, sia del Presidente che dei colleghi che sono intervenuti, si riferisca alle grandi derivazioni. Io non credo che esse si possano equiparare *tout court* a tutte le funzioni amministrative delle risorse idriche dei bacini nazionali. Ad esempio, nella mia regione, che è attraversata da innumerevoli corsi di acqua, guai se la regione non amministrasse questa realtà.

Pertanto, sono dell'opinione che il secondo comma vada mantenuto, sopprimendosi soltanto il comma 3.

Del resto, abbiamo disposto per i bacini di rilievo nazionale che «resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge» e, per i bacini di rilievo interregionale, che «sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche». Non capisco perchè non si dovrebbe

stabilirlo per i bacini di rilievo nazionale: qui la disposizione è ancora più pregnante e più giusta.

TORNATI. Signor Presidente, non siamo d'accordo con le proposte di emendamento del relatore perchè ci sembra che il governo complessivo di un bacino, e specificatamente il governo del regime di un corso d'acqua, presuppongano una unitarietà che è indispensabile. Mi spiego meglio. Non è possibile che la concessione di una derivazione a fini potabili, come ormai avviene sempre più di frequente, non debba far capo alla stessa istituzione che governa il corso d'acqua da altri punti di vista, sia per quanto riguarda la qualità (basti pensare all'importanza di una derivazione rispetto all'ubicazione delle discariche o agli impianti di depurazione), sia dal punto di vista della quantità, in riferimento al regime del corso d'acqua che molto spesso può addirittura incidere sul profilo del fiume e su tutte le problematiche a valle di questa derivazione.

Quindi a me pare che la formulazione del comma 2 sia assolutamente condivisibile. Anche il comma 3 mi sembra da mantenere. Esso è cautelativo rispetto alle grandi derivazioni: proprio perchè gli effetti possono avere una dimensione che va al di là delle regioni si dispone che «deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici».

Lo dico a ragion veduta perchè mi sono occupato personalmente di un caso di derivazione del fiume Metauro. Le quantità concesse non possono essere esaminate che nel contesto dell'equilibrio del fiume. Mi sembra, quindi, che il soggetto debba essere lo stesso, altrimenti si può verificare una conflittualità di valutazioni.

PRESIDENTE. Indubbiamente il problema si pone in termini diversi per le derivazioni normali e le grandi derivazioni. Il mio intervento si riferiva a queste ultime.

ANDREINI. Signor Presidente, in aggiunta a quello che ha detto il senatore Tornati vorrei sottolineare che noi corriamo il rischio di avere per i bacini di rilievo regionale una normativa più statalista di quella prevista per i bacini di rilievo interregionale, che si suppone siano più grandi e più importanti.

Quindi per il comma 2 non ci dovrebbero essere dubbi, ma anche per il comma 3, dove si parla di «istruttorie per la concessione delle grandi derivazioni». Tanto per fare un esempio, resterebbero esclusi i laghi, eppure le competenze per le acque sui laghi sono indiscutibilmente delle regioni.

PRESIDENTE. Mi sembra di poter cogliere le giuste preoccupazioni espresse dai colleghi in ordine alle derivazioni di acqua normali, anche la derivazione irrigua di piccola entità, di 100 litri al secondo, eccetera. Rafforzerei invece, al comma 3, il potere del Governo centrale di intervenire sulle grandi derivazioni, cioè quelle che incidono sui piani energetici ed ambientali.

Pertanto, si potrebbe stabilire al comma 3 che le istruttorie per la concessione delle grandi derivazioni devono essere effettuate d'intesa

con il Ministero dei lavori pubblici anzichè «sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici» che non si occupa delle istruttorie per le grandi derivazioni, essendo esse e le concessioni riservate al Ministero.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il problema di fondo è che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 esclude il trasferimento della materia delle grandi derivazioni delle acque pubbliche, che resta di competenza dello Stato.

Siccome il principio generale che abbiamo affermato è che si rispetta totalmente l'attuale situazione (nè potremmo fare diversamente), secondo me dovremmo prevedere, magari in sede di coordinamento, un aggiustamento per lo stesso articolo 15, perchè quando diciamo «e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche» non vorrei sorgesse il dubbio che si deleghi anche quello che non è stato delegato con il decreto n. 616, e cioè le grandi concessioni. Ciò è grave per i bacini interregionali, ma lo sarebbe ancor di più per i bacini regionali. Ritengo, pertanto, che dovremmo inserire un preciso riferimento «e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977».

PRESIDENTE. Il richiamo del relatore è quanto mai opportuno.

Gli articoli 90 e 91 del citato decreto n. 616 si riferiscono a competenze dello Stato. Essi recitano:

«Art. 90.

Acque

Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.

In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;

b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;

d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;

e) la polizia delle acque.

Nelle materie precedenti le regioni possono emanare a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.

Art. 91.

Competenze dello Stato

Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:

1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;

2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;

3) il censimento nazionale dei corpi idrici;

4) l'impostazione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;

5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;

6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica.»

Quindi la concessione delle grandi derivazioni è riservata allo Stato in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616. A questo proposito mi sembra che il comma 3 debba essere soppresso perchè ingenererebbe grosse disfunzioni.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Secondo me dobbiamo inserire sia all'articolo 15, con riferimento al decreto del Presidente della

Repubblica n. 616, sia all'articolo 16 questa frase: «Sono delegate alle regioni territorialmente competenti»...

CUTRERA. Se vogliamo accogliere una impostazione che non contraddica quanto si è affermato all'articolo 14, cioè che nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze, al comma 3 dovremmo dire: «Nulla è innovato per quanto riguarda le grandi concessioni sia nei bacini di rilievo regionale che in quelli di rilievo interregionale rispetto al sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616». Una formulazione del genere darebbe chiarezza alla disposizione.

TORNATI. Secondo noi il comma 2 è valido così com'è stato formulato. Per quanto riguarda il comma 3, ritengo si stia parlando di una questione inesistente. Infatti, poichè l'articolo 16 fa riferimento ai bacini di rilievo regionale, è improbabile che in bacini non compresi negli articoli 15 e 13 vi siano fiumi - in gran parte sono a carattere torrentizio - che possono essere oggetto di grandi derivazioni, a meno che non si decida di fare scomparire un fiume. Non credo vi siano bacini di rilievo regionale, ripeto, che abbiano problematiche di grande derivazione.

ANDREINI. Possono esservi delle grandi dighe.

PRESIDENTE. In genere quando vi sono grandi dighe vi sono anche diversi fiumi le cui acque vengono convogliate in un unico bacino di raccolta, quindi, in questo senso, rientrano nelle grandi derivazioni. Comunque è opportuno che la questione venga regolamentata.

TORNATI. A me sembra strano. Tuttavia, dato che si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, ritengo che questo decreto si possa anche cambiare.

PRESIDENTE. Non credo, perchè contiene norme fondamentali.

TORNATI. Secondo me, ripeto, è bene mantenere il testo della Camera dei deputati.

CUTRERA. Io sono del parere di mantenere la normativa contenuta nel decreto n. 616 sulle grandi derivazioni. Anche se comprendo il problema, devo dire che nei bacini sono compresi dei servizi con importanti funzioni, come ad esempio quella delle grandi derivazioni, che attengono a materia riservata allo Stato. Per questo motivo avevo proposto la dizione: «Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale di cui all'articolo 15». Con questa dizione non vi sarebbero dubbi di interpretazione.

TORNATI. Il concetto di grande derivazione è quantificato?

PRESIDENTE. È quantificato in moduli dei quali non ricordo la misura esatta.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 16.1 e dichiaro il mio parere favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 16.2, presentato dal senatore Cutrera e riferito al solo comma 3.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sono favorevole all'emendamento 16.2, nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Cutrera, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 16 che, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art. 16.

(Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.

È approvato.

CUTRERA. Signor Presidente, prima di procedere con i nostri lavori vorrei far presente al relatore che l'articolo 17 dovrà essere interamente riformulato – dato il suo carattere descrittivo del piano di bacino – tenendo conto della disciplina da noi approvata all'articolo 3.

PRESIDENTE. Concordo con la proposta del senatore Cutrera. Pertanto rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORRE LAURENZANO